



ALLEGATO B alla Dgr n. 711 del 13 maggio 2014

Legge Regionale del 13 agosto 2004, n. 19

“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”

Fondo Regionale di Garanzia per le PMI – Sezione dedicata alle PMI del Settore Primario

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, (di seguito per brevità la “Regione”) che interviene nel presente atto in persona di _____ nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede della Regione del Veneto, nella sua qualità di _____ a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

E

Veneto Sviluppo S.p.A. – Società finanziaria della Regione del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega, Edificio Lybra, Via delle Industrie, 19/D, Codice Fiscale 00854750270 (di seguito per brevità “Veneto Sviluppo”), che interviene nel presente atto in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede della società, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del _____,

E

il Confidi denominato “_____” di seguito per brevità il “Confidi”, con sede, in _____, Via _____, n. _____, Codice Fiscale _____, iscritto nell’Elenco Speciale degli Intermediari ex art. 107 TUB al n. _____, che interviene nel presente atto in persona del _____, nato a _____ il _____ domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede del Confidi, giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____.

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” prevede, all’articolo 2, c. 1, lettera c) tra gli interventi di ingegneria finanziaria, i “Fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese”;
- l’avvio dell’operatività del Fondo è avvenuta a seguito della sottoscrizione, in data 11 ottobre 2011, della Convenzione tra la Regione e Veneto Sviluppo, nella forma di rilascio di garanzie agevolate a copertura del rischio di credito delle Banche in conseguenza dell’erogazione di finanziamenti a PMI venete;
- una parte delle risorse finanziarie del Fondo è destinata all’operatività in “Tranched Cover”;
- in considerazione dell’attuale periodo di crisi del sistema economico, con la legge finanziaria e il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, approvati in data 20 marzo 2014, il Consiglio regionale ha autorizzato la Giunta regionale a definire le modalità operative per l’attivazione di operazioni di garanzia e controgaranzia a favore delle imprese operanti nel settore primario a valere sul Fondo di Garanzia di cui alla Lr 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, già istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., effettuando un primo stanziamento di risorse per l’operatività del Fondo a sostegno del settore primario;
- l’estensione dell’operatività del Fondo al Settore Primario consiste precipuamente nell’introduzione di tre Linee di intervento aventi ad oggetto la Riassicurazione della garanzia rilasciata dai Confidi iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, rispetto a finanziamenti e altre operazioni bancarie a

favore delle PMI operanti nel Settore Primario. Le tre linee di intervento si articolano con i seguenti obiettivi:

- 1) Linea A - sostegno delle linee di credito a breve
 - 2) Linea B - sostegno ad operazioni di finanziamento
 - 3) Linea C - sostegno al credito ipotecario
- il Confidi effettua la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della PMI destinataria dell'operazione bancaria prevista da una delle Linee di intervento e rilascia le garanzie alla Banca;
 - Veneto Sviluppo, Gestore del Fondo, decide l'ammissione ai benefici delle singole domande di Riassicurazione presentate dal Confidi,

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. La Convenzione ha per oggetto la definizione degli ambiti di operatività del Gestore e del Confidi con riguardo alle Linee di intervento a favore del Settore Primario denominate "Linea A", "Linea B" e "Linea C" a valere sul Fondo, la cui gestione è affidata alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA per effetto della Convenzione sottoscritta l'11 ottobre 2011.
2. Il Confidi verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi delle PMI, come previsti dalle Disposizioni Operative, riferita alle operazioni di rilascio di garanzia su finanziamenti e ad altre operazioni bancarie gestite dalle Banche, ai fini dell'ottenimento della Riassicurazione da parte di Veneto Sviluppo.
3. I criteri, le modalità ed ogni altro aspetto riferito all'operatività per la concessione delle Riassicurazioni delle garanzie rilasciate dal Confidi a copertura dei finanziamenti sono contenuti nelle Disposizioni Operative, Allegato "A" alla presente Convenzione.

ARTICOLO 3

(Compiti e funzioni di Veneto Sviluppo e del Confidi e obblighi reciproci tra le parti)

1. Veneto Sviluppo formalizzerà con i Confidi e con le Banche idonei accordi finalizzati a garantire la promozione degli strumenti individuati nella presente Convenzione, da realizzarsi tramite affissione di poster o altra cartellonistica, strumenti informatici, distribuzione di depliant informativi e sessioni informative con le reti distributive.
2. Il Confidi, ferma restando la propria autonoma valutazione, nell'istruire l'ammissibilità delle domande di garanzia, si attiene al principio di sana e prudente gestione. L'istruttoria è gestita secondo le procedure proprie del Confidi.
3. Ai fini della richiesta di Riassicurazione a valere sul Fondo, il Confidi si impegna a verificare ed attestare, anche acquisendo la documentazione all'uopo necessaria, la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi in capo alle PMI e di quelli oggettivi con riferimento alle linee di intervento, entrambi, previsti dalle Disposizioni Operative.
4. Il Confidi, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, rilascerà alla Banca, con le modalità previste nella Convenzioni con la stessa sottoscritta, una garanzia a prima richiesta.

5. Il Confidi presenta a Veneto Sviluppo, con modalità informatiche, la domanda di riassicurazione per conto della PMI, corredandola dei documenti previsti dalle Disposizioni Operative.
6. Veneto Sviluppo, riscontrata la completezza della documentazione inviata dal Garante, ai fini dell'ammissione al Fondo e preso atto delle attestazioni rilasciate dai Garanti ai sensi del paragrafo 9 delle Disposizioni Operative, delibera in merito il rilascio della riassicurazione.
7. L'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo sarà oggetto di comunicazione da parte di Veneto Sviluppo al richiedente l'agevolazione, al Confidi e alla Banca prescelta dalla PMI.
8. Per tutta la durata della garanzia il Confidi effettuerà i controlli circa il mantenimento da parte del richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle Disposizioni Operative, che possano pregiudicare il mantenimento della garanzia rilasciata e conseguentemente la Riassicurazione concessa da Veneto Sviluppo.
9. Nei casi in cui la PMI perdesse, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle Disposizioni Operative, Veneto Sviluppo, previa informazione all'impresa interessata e al Confidi, provvederà a dichiarare l'inefficacia della Riassicurazione.
10. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano reciprocamente a trattare i dati e le informazioni acquisite nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
11. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano a tenere indenne e manlevata l'altra parte da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno e dalle conseguenze di qualsivoglia contenzioso civile/amministrativo che dovesse insorgere sulla base di un illegittimo o comunque non corretto espletamento dell'attività di competenza.
12. Veneto Sviluppo e il Confidi si impegnano a tenere a disposizione reciproca e della Regione, nei 10 (dieci) anni successivi alla chiusura di ogni operazione, tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso per l'effettuazione di eventuali controlli.
13. Il Confidi si impegna, altresì, ad assicurare la trasmissione al Gestore delle informazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle specificate nelle Disposizioni Operative al paragrafo 20 "Monitoraggio e Controlli".
14. Ai Beneficiari non sarà addebitato il contributo mutualistico di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4
(Obblighi dei Confidi)

1. Qualora il Confidi non sia già convenzionato con Veneto Sviluppo per l'operatività sulla Riassicurazione del credito in ambiti differenti da quelli del Settore Primario, preliminarmente all'attivazione della strumentazione prevista dalla presente Convenzione, il Confidi deve preventivamente convenzionarsi con Veneto Sviluppo e, a tal fine, deve presentare allo stesso:
 - a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 e nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) copia dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato;
 - c) autodichiarazione circa l'adozione di un regolamento interno, approvato dall'organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie, con obbligo di messa a disposizione dello stesso in caso di controlli in loco;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante o soggetto delegato, attestante:
 - 1d l'elenco delle banche convenzionate;
 - 2d la scaletta delle commissioni upfront finali per le operazioni assistite dalla Riassicurazione regionale;

3d la sussistenza dei requisiti in ordine alla presenza di una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento;

4d l'indirizzo e-mail per lo scambio delle informazioni con Veneto Sviluppo e il nominativo del referente del Confidi.

e) copia del documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità.

2. La documentazione di cui lettere b), 1d), 2d) deve essere trasmessa a Veneto Sviluppo ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio.
3. Veneto Sviluppo, esaminata la documentazione e verificata la sussistenza dei requisiti, comunica al Confidi l'attivazione del rapporto convenzionale.
4. Il Confidi conferma di aver preso visione del documento denominato "Disposizioni Operative" e si obbliga a osservarne i contenuti.

Il Confidi si obbliga a fornire secondo la periodicità sotto specificata, le seguenti informazioni:

- a) all'atto della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo, i dati relativi alle singole operazioni stipulate;
- b) il riscontro alle richieste semestrali di dati ai fini della redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali;
- c) entro 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza, ogni informazione acquisita dal Confidi concernente le PMI beneficiarie che abbia riflessi sulla garanzia e/o sulla Riassicurazione, ivi comprese variazioni, modifiche, inadempimenti temporanei o circostanze anomale che venissero a sua conoscenza attraverso l'esame dell'andamento del rapporto;
- d) entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, aggiornamento dei dati relativi alle singole pratiche in sorveglianza, pre-contenzioso, contenzioso.

ARTICOLO 5

(Contributo mutualistico)

1. Entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alle operazioni ammesse ai benefici del Fondo nel trimestre precedente, il Confidi deve versare al Fondo, per conto dei singoli Beneficiari finali, senza diritto di rivalsa e a pena di decadenza, un Contributo Mutualistico "una tantum", determinato applicando agli importi riassicurati una percentuale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento).
2. Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non costituisce una commissione a Veneto Sviluppo, che opera a titolo gratuito nei confronti del Confidi, delle Banche finanziatrici e delle PMI beneficiarie.
3. La Regione riconosce a Veneto Sviluppo la copertura dei costi secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1116 del 26 luglio 2011, Allegato B, articolo 6.

ARTICOLO 6

(Decorrenza)

1. La Convenzione è valida a decorrere dalla data della sottoscrizione ed estende la propria efficacia anche alle operazioni deliberate dal Confidi nei 60 (sessanta) giorni precedenti la loro scadenza.
2. In ogni caso, l'avvio dell'operatività delle Linee di intervento è subordinata all'effettivo conferimento di cassa effettuato da parte della Regione a favore di Veneto Sviluppo.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e revoca)

1. La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui si verificano a carico del Confidi uno dei seguenti comportamenti:
 - a) violazione di disposizioni di legge;
 - b) inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione e dalle Disposizioni Operative qualora non sanate nei successivi 10 (dieci) giorni dalla richiesta di adempimento formulata da Veneto Sviluppo.
2. La Regione può revocare in ogni momento l'affidamento delle attività oggetto della Convenzione indipendentemente da ogni ragione o interesse. Sono fatti salvi doveri e diritti conseguenti alle operazioni concluse o in istruttoria.
3. La Convenzione mantiene la propria efficacia fino all'eventuale emanazione del provvedimento regionale che statuisce eventuali modifiche dell'operatività del Fondo.
4. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove i termini lo consentano.

ARTICOLO 8
(Foro competente)

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione è competente il Foro di Venezia in via esclusiva.

ARTICOLO 9
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione si rinvia alle previsioni contenute nelle Disposizioni Operative, che in ogni caso, qualora difformi da quelle contenute nella presente Convenzione, prevalgono.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.
3. La presente convenzione è composta di 9 (nove) articoli.
4. Il presente atto è redatto in numero 4 (quattro) originali, di cui 2 (due) per la Regione, 1 (uno) per il Confidi e 1 (uno) per Veneto Sviluppo.

Letto, firmato e sottoscritto a Venezia il _____

Regione del Veneto

Veneto Sviluppo S.p.A.

Il Confidi
